

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Calogero D. Cammarata, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

SOCIETÀ E FIDEIUSSORI

Attori-opponenti

CONTRO

BANCA

Convenuto-opposto

E

CESSIONARIA

Terzo Interveniante

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: All'udienza del giorno 22 ottobre 2019 gli attori opponenti concludevano riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che di seguito si trascrivono:

- Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei motivi di opposizione dedotti: Revocare l'opposta ingiunzione, in quanto inammissibile, improponibile, infondata e/o non provata o con qualsiasi altra statuizione nel merito;
- In via gradata, previa revoca dell'opposta ingiunzione, determinare l'effettivo ammontare dell'esposizione debitoria della SOCIETA' in favore della BANCA;
- In ogni caso dichiarare la nullità della fideiussione presuntivamente rilasciata dai FIDEIUSSORI e conseguentemente revocare l'opposta ingiunzione quantomeno nei loro confronti.

Il convenuto-opposto concludeva riportandosi alle conclusioni spiegate nella comparsa di risposta e che di seguito si trascrivono:

- Piaccia al Tribunale nel merito rigettare con qualunque statuizione le domande, le deduzioni ed eccezioni avversarie in quanto generiche, pretestuose e del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- In subordine emettere sentenza dichiarativa e/o costitutiva che accerti il credito vantato dalla BANCA minore o maggiore rispetto a quello indicato nell'opposto decreto ingiuntivo; a norma dell'art. 96 c.p.c condannare gli opponenti al risarcimento del danno in favore della Banca convenuta della somma di € 20.000,00 o a quella maggiore o minore che il Decidente riterrà congrua.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 23.12.2015 gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la BANCA contestando il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per un importo

Sentenza, Tribunale di Caltanissetta, Giudice Calogero D. Cammarata, n. 60 del 18 febbraio 2020

complessivo di € 152.358,59, deducendo nell'ordine: la nullità della procura alle liti, la inammissibilità dell'azione monitoria per erroneità ed insufficienza della documentazione prodotta, l'erroneità, inesattezza ed eccessività degli importi richiesti, l' eccessività degli importi richiesti e, infine la nullità delle fideiussioni assertivamente prestate.

Si è costituita in giudizio la BANCA la quale ha contestato gli assunti di controparte deducendone la genericità e la non pertinenza rispetto alla vicenda contrattuale sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo avente ad oggetto un'anticipazione su fatture mentre la somma ingiunta era la somma algebrica degli anticipi già corrisposti alla società senza interessi e spese aggiuntive.

La causa è stata istruita con prove documentali ed a seguito dell'assegnazione su ruolo del sottoscritto magistrato è stata assunta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui solo la convenuta si è avvalsa.

Successivamente all'assunzione in decisione della causa, con memoria del 28.10.2019 si è costituita quale cessionaria del credito a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. la CESSIONARIA, a socio unico e nei cui confronti la presente statuizione spiega i suoi effetti.

Il primo motivo di opposizione è destituito di fondamento atteso che la procura conferita dal legale rappresentante della BANCA al difensore, Avv. OMISSIS, è conforme al modello legale di cui all'art. 83 c.p.c. avendo la parte conferito il mandato di rappresentare e difendere la società conferendogli *“ogni e più ampio mandato di legge ex art. 84 c.p.c., nessuno escluso”* mentre i poteri del difensore non vengono meno, a fronte di una così chiara enunciazione delle facoltà conferite, dall'utilizzo nella procura della parola *“delego”* il cui significato è stato decontestualizzato e non interpretato alla luce del complessivo tenore del mandato stesso.

Con il secondo motivo di opposizione gli odierni attori hanno eccepito la insufficiente documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo in quanto: *“l'attestazione ex art. 50 del D. Lgs 385/93 è stata apposta solo sul fronte di un riepilogo delle rate scadute e non può valere per tutti i documenti allegati che dovevano singolarmente essere autenticati”*. Il motivo di opposizione non ha pregio e non tiene conto della documentazione effettivamente allegata al ricorso monitorio. La banca odierna convenuta, infatti, oltre ad aver depositato un estratto conto del debito maturato dalla SOCIETÀ al momento del passaggio *“a sofferenza”* in unico foglio debitamente munito della dichiarazione ai sensi dell'art. 50 del T.U.B. ha allegato, altresì, tutta la documentazione contabile relativa agli anticipi su fattura attestante l'erogazione della somma poi ingiunta e dunque dell'esistenza e consistenza del credito è stata fornita ampia prova documentale in alcun modo contestata da controparte.

Del tutto generico è il terzo motivo di opposizione con cui gli opposenti hanno dedotto l'inesattezza e l'erroneità delle somme richieste in sede monitoria non avendo la parte sollevato, pur a fronte della puntuale documentazione giustificativa del credito già sopra richiamata (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) alcuna obiezione o rilievo di sorta ma limitandosi ad una labiale contestazione.

Analogamente il quarto motivo di contestazione è assolutamente generico e in alcun modo collegato al rapporto bancario che ha dato poi luogo all'emissione dell'ingiunzione di pagamento e alla documentazione depositata da cui non risulta, in particolare, che sia stata richiesto alcun interesse o somma aggiuntiva rispetto alle somme corrisposte a titolo di anticipo su fatture rimaste poi insolute.

Infine l'ultimo motivo di contestazione è superficiale e generico nella parte in cui gli opposenti si sono limitati a dedurre nullità delle fideiussioni prestate in quanto non

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Caltanissetta, Giudice Calogero D. Cammarata, n. 60 del 18 febbraio 2020

rispondente alle prescrizioni in materia. La assoluta indeterminatezza dei rilievi di parte, in alcun modo collegati al tenore letterale del regolamento pattizio preclude ogni esame e valutazione ancor di più a fronte delle puntuali difese spiegate dalla convenuta il cui esame, in punto di inammissibilità dell'opposizione trattandosi di fideiussione "a prima richiesta" è, comunque, assorbito e reso superfluo dal rigetto dei motivi di opposizione.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli attori opposenti.

Si ravvisano, inoltre i presupposti per adottare una pronuncia ai sensi dell'art. 96, 3 comma, c.p.c. risultando evidente la mala fede o comunque la colpa grave degli attori per aver proposto il giudizio di opposizione in palese carenza di qualsivoglia allegazione e motivi effettivi di contestazione come reso ancor più evidente dal mancato deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e degli scritti conclusivi e tale da concretizzare un abuso dello strumento processuale solo in parte mitigato dalla riconosciuta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

L'importo della condanna si stima equo determinare nella misura del dieci per cento della somma ingiunta e dunque in € 15.200,00.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta:

- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. omissis emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 6.11.2015 e ne dichiara l'esecutorietà;
- condanna gli attori opposenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in €. 8.470,00 di cui € 2000,00 per la fase di studio, €. 1000,00 per la fase introduttiva, € 2700,00 per la fase istruttoria, € 3000,00 per la fase conclusionale ed € 770,00 per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna gli attori opposenti in solido tra loro al pagamento in favore della controparte ai sensi dell'art. 96, 3 comma c.p.c., della somma di € 15.200,00 oltre interessi al tasso legale a far data dal deposito dell'odierna statuizione e sino al soddisfo.

Caltanissetta 17 febbraio 2020

Il Giudice
Calogero D. Cammarata

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*